



**F.I.S.M. Veneto**

Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia  
tel 041 5461263  
e-mail segreteria@fismveneto.com

Venezia, 25 Novembre 2021

Protocollo n.**26S2021**

**OGGETTO: Titoli docenti scuola dell'infanzia.**

**I titoli validi per poter accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, posto comune o di sostegno, e per poter essere assunti nelle scuole dell'infanzia paritarie a tempo indeterminato sono:**

1. **Diploma di Laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria** (nuovo ordinamento- quinquennale – prima immatricolazione 2011-2012- ha sostituito il Diploma di Laurea quadriennale)
2. **Diploma di Laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo scuola dell'Infanzia** (vecchio ordinamento – quadriennale- ultima immatricolazione 2010-2011)
3. **Diploma di Maturità Magistrale** conseguito entro l'a.s.2001/02 (Istituto magistrale)
4. **Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico** e di tutti i corsi sperimentali dell'Istituto magistrale, incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27, conseguito entro il l'anno scolastico 2001/2002.
5. **Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio** (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s.2001-2002.
6. **Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili**, rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale **progetto "Egeria"** (sperimentazione avviata dal 1988/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell'Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), conseguito entro l'a.s.2001/02.

È noto che oramai da diversi anni e ancor più allo stato attuale le scuole dell'infanzia paritarie del Veneto non riescono a reperire personale fornito di titolo valido per i seguenti motivi:

- Molti docenti sono passati alla scuola statale;
- Il numero di laureati non è sufficiente a coprire i posti vacanti ordinari e di sostegno e/o le supplenze.

Per far fronte a tale emergenza oramai da anni è stato concesso di poter assumere a **tempo determinato** personale privo dei titoli di cui sopra ma con **titoli affini IN DEROGA** a quanto previsto dalla Legge 62/2000 (Parità scolastica) (vd.**ALL1-USRV-Nota-19867-02nov2016**).

Analogamente **l'art. 2 ter 3 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n.41** ha previsto che *"Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile*

2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali” (vd.**ALL2-DL-22-08apr2020-convertito-Legge-41-6giu2020**).

Infine l'**art.3 comma 5 dell'Ordinanza Ministero dell'Istruzione n.60 del 10 luglio 2020** ha permesso che nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS)- 2<sup>a</sup> fascia – relative ai posti comuni o di sostegno per la scuola dell'infanzia possano essere inseriti anche *“studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.”* (vd.**ALL3-MI-Ordinanza-60-10lug2020**).

Si ribadisce che per “titoli affini” si intendono i titoli di area psico-pedagogica validi per accedere ai servizi educativi 0-3 anni e che gli iscritti a Scienze della Formazione Primaria sono comunque assunti IN DEROGA in quanto non sono in possesso di titolo valido che viene conseguito solo con l'esame di laurea.

Si allegano:

- **ALL1-USRV-Nota-19867-02nov2016.pdf**
- **ALL2-DL-22-08apr2020-convertito-Legge-41-6giu2020.pdf**
- **ALL3-MI-Ordinanza-60-10lug2020.pdf**

Il Presidente

Stefano Cecchin